#### Norme & Tributi



NT+FISCO Pensionati dall'estero, crescono i comuni per la flat tax del 7% Crescono i comuni in cui trasferirsi per beneficiare del regime dei pensionati neo-residenti; aggiornato anche il requisito dimensionale. di Alberto Crosti e Stefano Vignoli La versione integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilsole24ore.com

# isori dismessi, pra spazio nei deposiu

#### Rifiuti

In vigore la deroga alle norme sul deposito preliminare dei Raee

La previsione riguarda i distributori e i soggetti autorizzati al recupero

#### Paola Ficco

È in vigore da martedì 29 marzo la deroga per il deposito preliminare alla raccolta dei Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) provenienti dai nuclei domestici e rappresentati da Tv e monitor. La deroga è stata introdotta dall'articolo 18-bis della legge 25/2022, di conversione del Dl 4/2022 (Sostegniter) e consente un consistente aumento delle quantità in giacenza presso i commercianti che ritirano il vecchio e presso le isole ecologiche dove arriva il risultato di questi ritiri. La deroga, però, è temporanea ed è prevista fino al 29 marzo 2023.

La norma si è resa necessaria perché dallo scorso 8 marzo le vecchie Tv non ricevono i canali in alta definizione e moltissimi cittadini le stanno cambiando, anche perché l'acquisto dei nuovi apparecchi è assistito da appositi bonus. Questa situazione sta generando un imponente flusso di apparecchi sulle isole ecologiche e sui rivenditori di

Nel concreto, ferme le disposi-

zioni in tema di prevenzione incendi, la deroga consente di aumentare fino al doppio, rispetto a quanto previsto, le quantità delle giacenze di Raee Tv presso i depositi allestiti dai distributori di apparecchi nuovi (commercianti) nella realizzazione del cosiddetto «uno contro uno» (Dm 65/2020) e «uno contro zero» (Dm 121/2016) nonché presso i cen-

tri di raccolta (isole ecologiche). Per i depositi allestiti dai distributori, se i Raee Tv sono ritirati per il trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato dai trasportatori iscritti all'Albo gestori per i rifiuti prodotti da terzi, il quantitativo consentito in giacenza passa da 3.500 a 7.000 chilogrammi (Dlgs 49/2014, articolo 11, comma 2, lett. a).

Inoltre, agli stoccaggi autorizzati (anche in Aia) intesi come deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80% purché tale limite «rappresenti una modifica non sostanziale» ai sensi Codice ambientale. Il tutto nel rispetto delle norme di prevenzione degli incendi e delle disposizioni sui piani di emergenza (articolo 26-bis, legge 132/2018).

Analoga previsione si applica ai soggetti autorizzati in forma semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006 che effettuano operazioni di recupero. In tal caso, restano ferme le quantità massime fissate dall'allegato 4 al Dm 5 febbraio 1998 sul recupero agevolato di rifiuti non pericolosi. La nuova legge fa riferimento anche ai Dm 161/2002 e 269/2005, ma appare inconferente poiché il primo non contempla le Ty e il secondo è dedicato alle miscele di acque e idrocarburi delle navi.

Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate. oppure interne «al perimetro della ditta» con gli stessi presidi ambientali, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto. Le deroghe non comportano adeguamento delle garanzie finanziarie.

#### **GLI INTERESSATI**

Il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e quello presso i centri di raccolta sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio rispetto a quello previsto

Gestori I soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) possono aumentare la capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80%; lo stesso vale per i titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero

# o anas

#### **Direzione Generale**

#### **ESITO DI GARA**

Anas S.p.A. informa che è stata aggiudicata la procedura di gara aperta DG 33/18 avente ad oggetto "Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione", suddiviso in n. 12 Lotti, ad eccezione del Lotto 6 Puglia la sicurezza). Il testo integrale dell'esito, inviato alla GUUE in data 30/03/2022 e pubblicato sulla GURI n. 40 del 04/04/2022, è disponibile sul sito http://www.stradeanas.it.

> IL DIRETTORE APPALTI E ACQUISTI Paolo Veneri

#### **ESITO DI GARA**

ANAS S.p.A. informa dell'esito della procedura di gara DGACQ 60-20 Servizi di presidio antincendio sulle tratte stradali e autostradali in prossimità e all'interno di gallerie appartenenti alla rete TEN-T, in regime di Accordo Quadro, suddivisa in cinque lotti (Lotto 1: CIG 857004400A; Lotto 2: CIG 8570043F32; Lotto 3: CIG 85700450DD; Lotto 4: CIG 8570041D8C; Lotto 5: CIG 8570042E5F). L'avviso integrale, trasmesso alla GUUE in data 30/03/2022, e pubblicato sulla GURI n. 40 del 04/04/2022, è disponibile sul sito internet http://www.stradeanas.it nella sezione "Fornitori" e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.

> IL RESPONSABILE UNITÀ ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE **Antonio Cappiello**

#### **ESITO DI GARA**

Anas S.p.A. informa che è stata aggiudicata la procedura di gara aperta CA 78-20 Lavori complementari al lotto 8 della Sassari-Olbia - Lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Enas, conhermentari a lotto a della salssar-Olbia - Lavori di ricostruzione dei portie sui ricolato a concentra di necessario del la seguito degli eventi alluvionali del 18-19 novembre 2013. Progetto esecutivo. CIG 8523658917 per un importo di € 4.493.633,48, comprensivo di € 251.001,45 per oneri della sicurezza ed € 13.000,00 per protocollo di legalità non soggetti a ribasso. Il testo integrale dell'esito, inviato alla GUUE in data 30/03/2022 e pubblicato sulla GURI n. 40 del 04/04/2022, è disponibile sul sito http://www.stradeanas.it.

IL RESPONSABILE GESTIONE APPALTI NUOVE OPERE E INCARICHI PROFESSIONALI Andrea Stefanoni

#### **ESITO DI GARA**

Anas S.p.A. informa che è stata aggiudicata la procedura di gara aperta MI 184/20 - Intervento sulla S.S. 38 "dello Stelvio" - Accessibilità Valtellina - Lotto 4: nodo di Tirano. Tratta "A" (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) e Tratta "B" (svincolo La Ganda - Campone in Tirano) e relativo servizio di monitoraggio ambientale in corso d'opera CIG 8567387F65, per un importo pari ad € 120.359.010,13. Il testo integrale dell'esito, inviato alla GUUE in data 30/03/2022 e pubblicato sulla GURI n. 40 del 04/04/2022, è disponibile sul sito

> IL DIRETTORE APPALTI E ACQUISTI Paolo Veneri

www.stradeanas.it

l'italia si fa strada

#### MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER L'INFORMATICA, LE TELECOMUNICAZIONI E GLI IMPIANTI TECNICI

AVVISO DI AFFIDAMENTO TRAMITE GARA D'APPALTO Si informa che la gara d'appalto, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs.vo 50/2016, per la realizzazione di una infrastruttura IT da installare presso n. 6 (sei) Poli Territoriali dislocati nelle sedi del di una infrastruttura IT da installare presso n. 6 (sei) Poli Territoriali dislocati nelle sedi del Servizio Polizia Scientifica di Roma, dei Gabinetti Interregionali di Polizia Scientifica di Napoli e Padova, nonché dei Gabinetti Regionali di Polizia Scientifica di Milano, Bologna e Palermo, con correlati servizi di consegna, installazione e configurazione, nonché di manutenzione in garanzia "on-site" ed "help desk", per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi, di cui al Progetto 73.5.2, denominato "AFIS MANAGEMENT CENTRE e POLI IT", a valere sul "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – POLICE – OS5 – ON2" – lotto unico – è stata aggiudicata in data 20.09.2021 alla Società "G.D. GRAFIDATA S.r.l.", con sede legale in Via A. Gustave Eiffel nr. 100, ED A12 – D39, 00148 Roma, al prezzo di € 408.854,92, oltre IVA, per aver presentato l'offerta al prezzo più basso.

Link: https://www.poliziadistato.it/articolo/1642606c2616c2e78456278055

Il presente avviso sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016

CIG 8690730944 Determina a contrarre n. 27480 del 31.03.2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

REGIONE PIEMONTE - A.S.L. CITTÀ DI TORINO ESTRATTO AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI

RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI
E stata aggiudicata la gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service, suddivisa in due lotti, di sistemi per procedure di iniezione mezzo di contrasto per esami TC e RM destinati alle SS.CC. Radiologia delle AASSLL Città
di Torino e T04, per un periodo di 60 mesi, gara n. 8025081.
Deliberazione n. 373/02.07/2022 del 14/03/2022. Ditte aggiudicatarie: Lotto 1: Bracco Imaging Italia S.r.I. Lotto 2: Bayer
S.p.a. Importo complessivo presunto Euro 1.466.650,00 oner
fiscali esclusi. Per eventuali comunicazioni tel. 01/15662319 ax 011/562293 e-mail <u>beni.servizi@aslcittaditorino.it</u>. Data ii spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/03/2022. IL DIRETTORE SUPPLENTE S.C. ACQUISTI Dr.ssa Margherita PERUCCA





### **Trasferimenti** di immobili, notai contro le Sezioni unite

#### Proprietà

L'accordo di divorzio non può essere titolo per l'iscrizione nei registri

#### Angelo Busani

Il verbale d'udienza che contiene l'accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale e che comporti il trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobile, non è un titolo idoneo per la trascrizione nei Registri immobiliari, in quanto, per ottenere la pubblicità immobiliare, occorre che il trasferimento sia rivestito di forma notarile.

Lo afferma il Consiglio nazionale del notariato nello Studio 198-2021/C, pubblicato ieri, che si pone pertanto in dissenso verso la sentenza delle Sezioni unite 21761/2021 (si veda Il Sole 24 Ore del giorno successivo) nella quale, una volta stabilita la validità delle clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale, che riconoscano a uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli (al fine di assicurarne il mantenimento), è stato deciso che l'accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice, assume forma di atto pubblico e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce valido titolo per la trascrizione nei Registri immobiliari.

Il documento del notariato punta l'attenzione sul fatto che, nel nostro ordinamento, non solo vige il principio della competenza "generale" del notaio in ordine alla confezione di atti pubblici aventi contenuto negoziale (eccezionale la competenza degli altri pubblici ufficiali), ma anche il principio per il quale la pubblicità immobiliare, potendo essere effettuata solo a fronte della presentazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, presuppone che l'autore dell'atto destinato alla pubblicità, sia un soggetto che svolga (e abbia la competenza per svolgere) un adeguato controllo di legalità, capacità e legittimazione delle parti contraenti. Si tratta – secondo il notariato - di caratteristiche che non ricorrono per il verbale d'udienza del cancelliere, il quale, svolgendo un ruolo di ausiliario del giudice, redige il verbale d'udienza sotto la direzione del giudice stesso (e, anzi, sotto la sua "dettatura"). Insomma, un ruolo completamente diverso da quello del notaio, un professionista che, sotto sua personale responsabilità, con un dovere di rigorosa equidistanza, ha il compito di offrire la sua capacità consulenziale ai contraenti al fine di trovare la soluzione più adatta per raggiungere

l'obiettivo voluto. Questo ruolo del notaio si manifesta in particolare quando, ad esempio, si tratti di offrire aiuto ai contraenti in materia urbanistica e catastale, ambiti nei quali si spazia da aspetti consulenziali (per gestire situazioni che necessitino di regolarizzazione) ad aspetti meramente redazionali dell'atto traslativo: l'accertamento dell'anteriorità della costruzione al settembre 1967, l'analisi dei titoli edilizi rilasciati od ottenuti, lo studio delle istanze di sanatoria assentite o ancora in itinere, l'approvvigionamento del certificato di destinazione urbanistica o delle planimetrie catastali rasterizzate. Tutte materie, insomma, con le quali un cancelliere non ha preparazione né dimestichezza.

## Esenzione ai fondi istituiti in Paesi terzi collaborativi nel solco tracciato dalla Ue

#### Circolazione dei capitali

Un intervento legislativo può completare il percorso avviato con la manovra 2021

#### Raffaele Villa

Con la sentenza relativa alla causa C-545/19 del 17 marzo 2022 si consolida l'orientamento della Corte di giustizia che legittima il rimborso ai fondi Ue delle imposte prelevate sui dividendi in violazione della libera circolazione di capitali dell'articolo 63 del Tfue (C-303/07, C-338/11, C-190/12, C-480/16 e C156/17). Tale sentenza decide la lite tra un Oicvm di tipo aperto conforme alla direttiva 2009/65/Ce istituito in Germania e l'Amministrazione portoghese riguardante il rimborso di ritenute in uscita subite su dividendi portoghesi (esenti invece in capo a Oicvm domestici).

In senso conforme anche la sentenza 49/1/2022 della Ctp di Pescara (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 febbraio) concernente la controversia per il rimborso di ritenute su dividendi in uscita subite in Italia da un Oicvm lussemburghese armonizzato discriminato rispetto agli omologhi Oicvm italiani (esenti in base all'articolo 73 del Tuir).

Procedendo con ordine, la base giuridica delle decisioni dei casi in questione è il principio sancito dall'articolo 63 del Tfue secondo il quale «sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi»; si tratta dell'unica tra le libertà fondamentali a trovare applicazione non solo tra Paesi membri ma anche rispetto a Paesi terzi. La stessa non è illimitata in quanto, oltre ad essere fatte salve le note eccezioni basate sulle ragioni imperative di interesse generale (sempre che le stesse siano necessarie e propor- lacchi, richiamata anche nella zionali), risultano legittime le re- causa C-545/19). strizioni subite dai non residenti

se le ragioni del differente trattamento sono ascrivibili al differente luogo della propria residenza o di collocamento del loro capitale ai sensi dell'articolo 65(1)(a) del Tfue. Tuttavia, quanto precede incontra il limite dell'articolo 65(3) del Tfue in base al quale tali restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata alla libertà in parola. In massima sintesi e secondo costante giurisprudenza della Corte, tali restrizioni potrebbero dunque giustificarsi nel caso in cui la differenza di trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente comparabili.

Ebbene, i giudici europei nella causa C-545/19 ritengono che la situazione in cui versa un Oicvm residente beneficiario di una distribuzione di dividendi è paragonabile a quella di un Oicvm beneficiario non residente, considerato che, in entrambi i casi, gli utili realizzati possono, in linea di principio, costituire oggetto di doppia imposizione o di imposizioni a catena, cosicché la differenza nella residenza fiscale non rivela una differenza di situazione oggettiva.

Risulta evidente che l'attuale esenzione dei fondi Ue/See della legge 178/2020 è solo parzialmente rispettosa dell'ambito geografico di applicazione dell'articolo 63, non estendendosi a Oicr similari istituiti in Paesi terzi; a questo proposito si auspica un intervento legislativo o di prassi che completi il processo di omologazione del diritto tributario domestico al diritto europeo attraverso l'estensione di tale esenzione anche ai fondi istituiti in Paesi terzi collaborativi che siano assimilabili a Oicr europei e il cui modello di vigilanza sia similmente efficace rispetto alle forme di vigilanza previste dalle direttive 2011/61/ Ue e 2009/65/Ce (si veda la sentenza resa nella causa C-190/12 riguardante la discriminatoria tassazione subita in Polonia da un fondo americano su dividendi po-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### La Cassazione ammette l'adozione e due papà

#### Diritto di famiglia

Sulla scia della Consulta i giudici riconoscono la famiglia allargata

#### Patrizia Maciocchi

Il nuovo marito può adottare la figlia della moglie anche se il padre biologico è vivo e la vede regolarmente. La strada indicata dalla Cassazione (sentenza 10989) è quella della cosiddetta adozione in casi particolari. Ed è stata scelta, anche in considerazioni delle difficoltà economiche del padre biologico, che gli impedivano di mantenere adeguatamente la figlia con la quale aveva uno stretto legame affettivo e che vedeva due volte alla settimana.

La Suprema corte accoglie il ricorso dell'aspirante secondo genitore, al quale sia il Tribunale dei minori sia la Corte d'Appello, avevano negato l'adozione. Un no motivato dall'assenza dei presupposti per l'adozione non legittimante. Un istituto che scatta, in genere, nell'ipotesi di bambini orfani, di decadenza della responsabilità genitoriale, di ragazzi disabili o per i figli nati da coppie omosessuali con la procreazione medicalmente assistita. Nulla di tutto

questo c'era nel caso esaminato. La bambina chiamava papà il genitore biologico e per nome il marito della madre con la quale viveva. Per i giudici di merito le difficoltà economiche del padre biologico si potevano risolvere con altri rimedi di legge, mentre con il via libera all'adozione si sarebbe verificato il trasferimento della responsabilità genitoriale in capo a tre persone.

La Suprema corte sceglie proprio la via negata in prima e seconda istanza considerandola nell'interesse preminente della minore. Una decisione presa valorizzando la recentissima sentenza della Consulta (n. 79 del 28 marzo scorso) con la quale i giudici delle leggi hanno passato un colpo di spugna sull'impossibilità, prevista dalla legge sull'adozione in casi particolari, per gli adottati di instaurare un legame giuridico con la famiglia dell'adottante.

La Consulta - sottolinea la Cassazione - ha smentito l'idea che si possa avere una sola famiglia, come dimostrano la riforma della filiazione e le doppie famiglie dei figli nati fuori dal matrimonio. Partendo dunque dalla forza, anche economica, che può dare una famiglia "allargata", i giudici di legittimità considerano il no all'adozione «in contrasto con il preminente interesse del minore nella cornice di diritto delineatasi con la predetta sentenza della Corte costituzionale».